



Giulianova, (data firma digitale)

OGGETTO: Verbale della Conferenza di Servizi DECISORIA per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) relativa alla variante specifica al Piano Regolatore Generale – Comparto di Tipo 2 – zona B2.C, zona F4 e versanti e crinali di elevato valore paesaggistico con contestuale variante al Piano Regionale Paesistico - del Comune di Giulianova.

Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14, c. 2, della L.241/90 in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della Legge medesima.

VERBALE DI CHIUSURA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con nota prot. 0035730/2023 del 29/08/2023, trasmessa a mezzo pec, il Dirigente dell'Area II – Servizi Tecnici ha indetto la Conferenza dei Servizi Decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art.14 bis della medesima legge come modificato dal D.Lgs. n.127/2016, per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) relativa alla variante specifica al **Piano Regolatore Generale – Comparto di Tipo 2 – zona B2.C, zona F4 e versanti e crinali di elevato valore paesaggistico con contestuale variante al Piano Regionale Paesistico** - del Comune di Giulianova.;
- che la documentazione relativa alla verifica di assoggettabilità è composta da:
 - *Tavola stato di fatto;*
 - *Tavola variante*
 - *Rapporto Preliminare - Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica;*
 - *Delibera di Giunta Comunale n. 130 del 24/08/2023;*
 - *Delibera di Giunta Comunale n. 120 del 24/07/2023;*
- che con la nota sopraccitata sono state invitate le seguenti Amministrazioni competenti ad adottare le autorizzazioni, i nulla osta ed i pareri necessari per la conclusione del procedimento:
 - *Regione Abruzzo - Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio*
 - *Regione Abruzzo - Servizio Valutazioni Ambientali*
 - *Provincia di Teramo - Servizio Urbanistica*
 - *Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle province di L'Aquila e Teramo*
 - *A.S.L. di Teramo - Dipartimento di Prevenzione*e, per conoscenza, la società
 - *Ruzzo Reti SpA*
- che è stata verificata l'avvenuta consegna ed accettazione delle pec da parte delle suddette Amministrazioni;

Considerato che nel termine assegnato nell'atto di indizione della Conferenza di Servizi per la richiesta di eventuali integrazioni documentali e/o chiarimenti (13/09/2023), non sono pervenute richieste di integrazione di documenti/elaborati progettuali da parte delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento amministrativo;

Rilevato che le Amministrazioni coinvolte nel procedimento di che trattasi, nel termine perentorio indicato nella lettera di indizione della conferenza di servizi (28/09/2023), come sopra indicata, hanno trasmesso:

-ARTA Abruzzo – nota prot. n. 42520 del 26/09/2023, acquisita al protocollo comunale in stessa data alla n. 39845, con la quale *“si ritiene che le modifiche proposte non determinino impatti ambientali significativi*

aggiuntivi rispetto a quelli già legati all'attuazione del PRG vigente. È fatto salvo quando dovesse emergere dal parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo e della Regione Abruzzo, anche in relazione ai vincoli insistenti sull'area e alla modifica al PRP”;

-REGIONE ABRUZZO – SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI – nota prot. n. 397294 del 28/09/2023 acquisita al protocollo comunale in stessa data al n. 40374, con la quale “nel rimandare al Comune di Giulianova la valutazione di merito circa la possibilità di procedere a nuove autorizzazioni, per quanto di competenza, lo scrivente Servizio Valutazioni Ambientali – Ufficio VAS e Supporto all’Autorità Ambientale, fatti salvi i nulla osta e pareri necessari, in qualità di soggetto con competenza ambientale rappresenta quanto segue:

1. Il rapporto preliminare è stato redatto ai sensi dell’art. 12 del DLgs 152/2006 e possiede, nella sostanza, i contenuti richiesti dall’Allegato I alla Parte Seconda del DLgs 152/2006;
2. Chiarire il vincolo di destinazione d’uso “A-BIS02- attività turistiche extralberghiere” che non sembra essere previsto nelle “Norme Tecniche di Attuazione” pubblicate sul sito web istituzionale del Comune;
3. La conclusione dell’iter di approvazione della variante al P.R.G. deve essere preceduto dall’approvazione della variante del Piano Regionale Paesistico (pianificazione sovraordinata).

Infine, si fa presente che dalla documentazione inviata non è chiara l’individuazione dei soggetti coinvolti nella procedura di VAS di cui all’art. 5 comma 1 lett) p, q e r del del D.Lgs. 152/2006, rappresentando fin da ora che l’Autorità Competente e l’Autorità Procedente, non possono coincidere.

Il Comune di Giulianova, in qualità di Autorità Competente, rilascerà un provvedimento di assoggettabilità a VAS o di esclusione dalla VAS nel quale l’Ente dovrà motivare la propria scelta alla luce dei contenuti della presente nota e delle eventuali ulteriori comunicazioni dei soggetti con competenza ambientale individuati nell’ambito del presente procedimento. Si ricorda, infine, quanto riportato dall’art. 11 co. 5 DLgs 152/2006 in merito all’annullabilità dei provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la preventiva valutazione ambientale strategica ove prescritta.”

-PROVINCIA DI TERAMO – nota prot. 23529 del 28/09/2023, acquisita al protocollo comunale in stessa data al n. 40392, con la quale è stata trasmessa la Determina Dirigenziale n. 1590 del 27/09/2023 dove si esprime “in conformità di quanto espressamente indicato nella Relazione Tecnica d’Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale, prot. n. 22974 del 25/09/2023, parere di non assoggettabilità a V.A.S. relativamente alla variante specifica al Piano Regolatore Generale – Comparto di Tipo 2 – zona B2.C, zona F4 e versanti e crinali di elevato valore paesaggistico con contestuale variante al Piano Regionale Paesistico del Comune di Giulianova, ritenendo che l’intervento non produca un incremento sia in termini di abitanti che di impatti sul sistema ambientale e sul paesaggio.”, evidenziando “che l’area di variante è localizzata in un ambito del territorio già sottoposto a trasformazioni urbanistiche ed edilizie pur avendo un ruolo di cerniera tra edificato della zona Lido e il sistema naturale che porta al Centro Storico. Inoltre, la nuova localizzazione degli edifici è da ritenersi migliorativa rispetto all’assetto proposto dal vigente P.R.G. in quanto mimetizza le nuove costruzioni con gli edifici esistenti evitando gli impatti con le visuali da est ed ovest. Anche le scelte progettuali sugli spazi pubblici e sulla viabilità tendono a mitigare eventuali problematiche relative alla qualità dello spazio pubblico. Si ritiene, quindi, che la nuova sistemazione dell’ambito sia migliorativa e non produca effetti negativi sull’ambiente tali da dover rendere necessario un approfondimento delle analisi già effettuate” e sottolineando “la necessità dell’assoluto rispetto di tutte le indicazioni sulle mitigazioni riportate nel Rapporto ambientale”, facendo salvo “il successivo parere di compatibilità con le previsioni e prescrizioni del vigente P.T.C.P., ex art. 20 D.Lgs. 267/2000 e art. 10 L.R. 18/1983, di competenza di questo Ente, attraverso apposito procedimento promossa dal Comune di Giulianova.”;

-RUZZO RETI S.p.A. – nota prot. n. 33417 del 05/09/2023, acquisita al protocollo comunale in stessa data al n. 36595, con la quale si conferma quanto già comunicato con nota prot. n. 54503 del 05/11/2021, acquisita al protocollo comunale al n. 44895 dell’08/11/2021, con la quale si comunica:

- la necessità di fare riferimento alla D.G.R. Abruzzo n. 792/2013;
- il bisogno di concordare la progettazione del comparto in esame con la società Ruzzo Reti S.p.A in relazione al progetto di “Potenziamento dell’acquedotto del Ruzzo – Realizzazione condotta litorea adduttrice” (come da allegato tecnico trasmesso dal gestore del servizio idrico integrato stesso);

-REGIONE ABRUZZO – DIPARTIMENTO TERRITORIO-AMBIENTE – SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI nota prot. n. 397294 del 28/09/2023, acquisita al protocollo comunale in stessa data al n. 40374, con la quale si rimanda al Comune di Giulianova la valutazione di merito circa la possibilità di procedere a nuove autorizzazioni, si richiedono alcuni chiarimenti e si specifica che:

- la conclusione mellite di approvazione della variante al P.R.G. deve essere preceduto dall’approvazione della variante del Piano Regionale Paesistico (pianificazione sovraordinata).

Dato atto che, con nota prot. 40541 del 29/09/2023 sono stati forniti i chiarimenti richiesti dalla Regione Abruzzo con la nota sopra richiamata;

Preso atto del parere della **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo**, prot. n. 14179 del 29/09/2023, acquisita al protocollo comunale al n. 40641 in stessa data, pervenuto in ritardo rispetto al termine stabilito per la conclusione della conferenza dei servizi, contenente il seguente parere:

ritiene che la "Variante specifica al Piano Regolatore Generale - Comparto di Tipo 2 - zona B2.C, zona F4 e versante e crinali di elevato valore paesaggistico con contestuale variante al Piano Regionale Paesistico del comune di Giulianova" possa non essere assoggettata a VAS solo a condizione che:

- la ripermimetrazione della zona A1 di Conservazione integrale del PRP, con spostamento nell'area attualmente edificabile per dare giusta continuità all'area verde sottostante il centro storico, sia compensata alla pari in termini di superficie. Lo spostamento proposto appare coerente con lo stato di fatto dell'area oggetto di variante specifica tuttavia, come già precedentemente segnalato nella nota prot. 5266/2021, non deve contemplare alcuna riduzione rispetto agli attuali indirizzi pianificatori sovra-ordinati al PRG e finalizzati "alla tutela conservativa dei caratteri del paesaggio naturale, agrario ed urbano, dell'insediamento umano, delle risorse del territorio e dell'ambiente" e alla "difesa ed al ripristino ambientale di quelle pari dell'area in cui evidenti i segni di manomissioni ed alterazioni apportate dalle trasformazioni antropiche e dai dissesti naturali" e "al restauro ed al mantenimento di ecosistemi ambientali, al restauro ed al recupero di manufatti esistenti" (art. 4 delle NTA del PRP);

- in via del tutto preliminare - riservandosi di compiere le ulteriori e opportune valutazioni sul più dettagliato Piano di lottizzazione - si ritiene lo spostamento del comparto edificatorio in un ambito di continuità con l'edificato esistente maggiormente compatibile con i provvedimenti di tutela monumentale e paesaggistica che insistono sull'area collinare e sulla limitrofa zona pianeggiante sottostante il centro storico. Tuttavia, appare sin d'ora necessario richiedere che il comparto non comprenda al suo interno la "Fontana monumentale in antico giardino" e le porzioni di terreno soggette a tutela indiretta e inedificabili, ovvero che quest'ultimi siano inequivocabilmente individuati nel suo perimetro e recepiti nel PRG, coerentemente con i contenuti dei provvedimenti di tutela che li riguardano e richiamati nelle premesse (D.D.R. n. 44/2019 e D.D.R. n. 45/2019) e nel più alto interesse pubblico.

(omissis)

Questo Ufficio, sulla base di quanto sopra espresso, si riserva di esprimere le proprie ulteriori valutazioni di competenza, nel parere ai sensi dell'art. 16 c.3 della Legge 1150/42, sulla compatibilità dei singoli interventi di volta in volta proposti, nell'ambito delle specifiche istanze di autorizzazione e/o di rilascio del parere endo-procedimentale paesaggistico ai sensi degli artt. 21-22 e 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., o di rilascio del parere ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 co. 2 dell'all. I.8, "Verifica preventiva dell'interesse archeologico", del D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023.

Considerato che il parere della Soprintendenza, seppur emesso tardivamente, può essere accolto in quanto inserisce elementi utili per il prosieguo dell'iter di variante;

Considerato, altresì, che ai sensi del medesimo comma 3, art. 14, L. 241/1990, le determinazioni rese dalle amministrazioni coinvolte nella conferenza sono trasmesse dall'amministrazione procedente al richiedente;

Dato atto che le indicazioni e prescrizioni trasmesse con la nota sopra trascritte, possono essere accolte in sede di adozione della variante in oggetto;

Tutto ciò premesso e considerato, valutati i pareri resi, si ritiene che la conferenza dei servizi possa chiudersi e che la proposta di variante specifica al Piano Regolatore Generale – Comparto di Tipo 2 – zona B2.C, zona F4 e versanti e crinali di elevato valore paesaggistico con contestuale variante al Piano Regionale Paesistico, non vada assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica, indicando le seguenti prescrizioni da recepire in sede di adozione della variante stessa:

-occorrerà fare riferimento alla D.G.R. Abruzzo n. 792 del 04/11/2013, che si allega al presente verbale;

-in sede di presentazione del Piano di Lottizzazione occorrerà concordare la progettazione del comparto in esame con la società Ruzzo Reti S.p.A in relazione al progetto di "Potenziamento dell'acquedotto del Ruzzo – Realizzazione condotta litoranea adduttrice" (come da allegato tecnico trasmesso dal gestore del servizio idrico integrato stesso);

- la ripermimetrazione della zona A1 di Conservazione integrale del PRP, con spostamento nell'area attualmente edificabile per dare giusta continuità all'area verde sottostante il centro storico, dovrà essere compensata alla pari in termini di superficie e non deve contemplare alcuna riduzione rispetto agli attuali indirizzi pianificatori sovra-ordinati al PRG e finalizzati "alla tutela conservativa dei caratteri del paesaggio naturale, agrario ed urbano, dell'insediamento umano, delle risorse del territorio e dell'ambiente" e alla "difesa ed al ripristino ambientale di quelle pari dell'area in cui evidenti i segni di manomissioni ed alterazioni apportate dalle trasformazioni antropiche e dai dissesti naturali" e "al restauro ed al mantenimento di ecosistemi ambientali, al restauro ed al recupero di manufatti esistenti" (art. 4 delle NTA del PRP);

- il comparto non dovrà comprendere al suo interno la "Fontana monumentale in antico giardino" e le porzioni di terreno soggette a tutela indiretta e inedificabili, ovvero quest'ultimi dovranno essere inequivocabilmente individua-

ti nel suo perimetro e recepiti nel PRG, coerentemente con i contenuti dei provvedimenti di tutela che li riguardano e richiamati nelle premesse (D.D.R. n. 44/2019 e D.D.R. n. 45/2019) e nel più alto interesse pubblico.

In allegato i pareri, nulla osta e autorizzazioni pervenuti.

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Raffaele Di Marcello
f.to digitalmente